

**LAVORATRICI GESTANTI, PUPERE O IN ALLATTAMENTO**

**Informazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs 151/2001, sui risultati della valutazione del rischio e sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento**

A tutte le LAVORATRICI

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Oggetto: Informazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs 151/2001, sui risultati della valutazione del rischio e sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento**

La tutela e sostegno della maternità e paternità delle lavoratrici madri è regolamentata dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001; il *Capo II* "Tutela della salute della lavoratrice" prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio che hanno informato il Dirigente scolastico del proprio stato.

Sulla base della valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento elaborata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ISTITUTO COMPRENSIVO, sono stati individuati i rischi per i quali verranno adottati provvedimenti di tutela personale, durante la gestazione ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.

Il documento completo è consultabile presso la segreteria di Istituto.

Qualora il Dirigente Scolastico si trovasse nell'impossibilità di modificare le condizioni di lavoro o di adibire la lavoratrice ad altra attività, sarà richiesto alla lavoratrice di anticipare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, secondo le modalità definite dalla legge.

**Si invitano pertanto le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento a comunicare ufficialmente (comunicazione scritta) il loro stato alla Segreteria affinché sia possibile adottare i necessari provvedimenti di tutela della loro salute e sicurezza.**

---

Il Dirigente Scolastico